

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett V

III - Affari
il 02-04-2013

Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Tolana Minniti)



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE 1° - SERVIZIO 1°
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi
Pratica pervenuta il 28-03-2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Tolana Minniti)

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>Annotata al Registro generale in data <u>29-03-2013</u> n° <u>380</u> N. 77 SETTORE V Data <u>21/03/2013</u></p>	<p>OGGETTO: Adesione alla convenzione CONSIP EE10 per la fornitura di "Energia Elettrica e dei servizi connessi" con decorrenza 1 maggio 2013.</p>
---	--

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

No e' a pagamento
disfesa

BIL. CAP. IMP. LIQU.

FUNZ. SERV. INTER.

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilatredici, il giorno 21 (ventuno) del mese di marzo, nell'ufficio del settore V il Dirigente, Ing. Michele SCARPULLA, ha adottato la seguente determinazione:

Il sottoscritto Ing. Carmelo Licitra, Energy Manager dell'Ente, di concerto con il Dirigente ing. Michele Scarpulla, propone la seguente determinazione:

PREMESSO che il servizio di supporto all'attività dell'Energy Manager si occupa della gestione e monitoraggio dei contratti di fornitura per l'approvvigionamento dei vettori energetici in uso presso l'Amministrazione;

Considerato che la fornitura di energia elettrica, in atto svolta mediante adesione alla relativa convenzione CONSIP (EE9) da GALA Energia spa, è in fase di cessazione per recesso del venditore a causa della messa in mora per ritardato pagamento delle prime mensilità di fornitura per cui necessita addivenire alla stipula di un nuovo contratto con un operatore di mercato per la prestazione in oggetto riguardante l'intero fabbisogno dell'Ente per i vari usi dell'energia elettrica negli oltre 520 punti di consegna (**di seguito: PdC**);

RILEVATO che, il sistema delle Convenzioni CONSIP regolato dall'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., dall'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, dal D.M. 24 febbraio 2000 e dal D.M. 2 maggio 2001 prevede una **nuova Convenzione (EE10)** per la fornitura di "**Energia Elettrica e dei servizi connessi**" per le **Pubbliche Amministrazioni** che consente di stipulare contratti di fornitura a condizioni **descritte nei documenti allegati alla presente (Guida alla Convenzione, Corrispettivi e Tariffe, aggiornamento indici)**;

RILEVATO che l'oggetto della Convenzione permette all'Ente di ottenere la **fornitura di energia elettrica, per un periodo di 12 mesi**, senza la necessità di ricorrere ad alcuna procedura di evidenza pubblica a fronte di corrispettivi pubblicati e quindi verificabili tramite il sito internet del sistema Consip e soggetti ad indicizzazione con formula fissa (CONSIP POWER INDEX);

VISTE le tariffe CONSIP previste in Convenzione e verificata l'economicità delle stesse rispetto alle condizioni contrattuali relative al mercato di salvaguardia che si configura come unica concreta alternativa in caso di recesso del venditore del mercato libero;

PREMESSO altresì, che a seguito dell'individuazione del fornitore da parte di CONSIP s.p.a. (**Edison Energia Spa** aggiudicataria del Lotto 3 - **comprendente la Sicilia**), questo ufficio ritiene **necessario ed urgente procedere all'affidamento tramite emissione dell'ordinativo di fornitura** così come previsto dalla Convenzione vigente alla data odierna (edizione n.10 - EE10).

DETERMINATO l'ammontare presunto della fornitura, basato sui dati di fatturazione anni 2010 - 2012 e sull'andamento tendenziale dell'indice di variazione prezzi sopracitato, **si stima un costo annuo totale di € 8.600.000,00** come di seguito elencato:

- Forniture in BT per uso pubblica illuminazione: **€ 2.100.000** IVA inclusa
- Forniture in MT per servizio idrico integrato: **€ 4.600.000** IVA inclusa
- Forniture in BT per altri usi: **€ 1.900.000** IVA inclusa

RITENUTO di poter affidare la fornitura in parola, estesa alla totalità delle utenze sia in MT che in BT per illuminazione pubblica ed altri usi che rappresentano l'intero fabbisogno elettrico pari ad oltre 36 milioni di kWh annui alla suddetta Società aggiudicataria della Convenzione CONSIP vigente per la durata di mesi 12;

PRESO ATTO che a seguito del presente provvedimento e del conseguente ordinativo di fornitura, l'Amministrazione si impegna ad avviare la fornitura in tutti i PdC dell'Amministrazione **a decorrere dal 1 maggio 2013 (salvo eventuali ritardi non imputabili all'Ente e/o al nuovo fornitore dovuti alla volturazione dei contratti di trasporto e di dispacciamento sottostanti - c.d. "switching" - a cura del Gestore della rete di distribuzione Enel Distribuzione s.p.a.)** per la durata di 12 mesi;

PRESO ATTO che l'attuale fornitore GALA Energia ha già comunicato che intende recedere dal contratto di fornitura in essere per cui l'Ente correrrebbe il rischio di essere approvvigionato, a decorrere dal 1 maggio p.v., tramite il gestore unico del mercato di salvaguardia individuato tramite gara dall'Autorità per l'Energia ed il Gas (AEEG) nella società Enel Energia s.p.a. la quale subentrerebbe, di fatto e di diritto, all'attuale fornitore GALA Energia con notevolissimo aggravio di costi;

VISTI gli allegati documenti commerciali ed amministrativi, riguardanti i siti di consegna dell'energia, le condizioni economiche e le pattuizioni di contratto;

VISTO l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1. Aderire alla convenzione CONSIP EE10 per l'affidamento della fornitura di "Energia Elettrica e dei servizi connessi" per le Pubbliche Amministrazioni per mesi 12 con decorrenza dal 1 maggio 2013 per la totalità dei PdC intestati all'Ente;**
- 2. Dare atto che con l'adesione alla convenzione l'Amministrazione si impegna ad emettere l'Ordinativo di Fornitura nei confronti della società Edison Energia Spa già aggiudicataria del Lotto 3 - comprendente la Sicilia - dell'asta pubblica espletata da CONSIP S.p.a., per l'intero parco utenze comunale;**
- 3. Dare atto che si procederà ai conseguenti adempimenti a cura dello scrivente Settore;**
- 4. Dare mandato al Settore III, cui sono assegnate le risorse di PEG per spese correnti relative alla fornitura di energia elettrica, ad impegnare la spesa per l'anno 2013 e la spesa per l'anno 2014 fino alla scadenza del 30/04/2014, rispettivamente corrispondente ai 8/12mi ed ai 4/12mi della spesa annua stimata per la fornitura, con successivo separato atto.**

Ragusa li 21/03/13

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele Scarpulla)

Allegati: Convenzione CONSIP energia elettrica n. 10 e relativi allegati parte integrante.

**Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici:
RAGIONERIA**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

(ING. MICHELE SCARPUILLA)

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 26/03/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 04 APR. 2013

IL MESSO NOTIFICATORE
(Lidia Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 04 APR. 2013 al 11 APR. 2013

Ragusa 12 APR. 2013

IL MESSO COMUNALE



consip

n° 16
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 380 del 04-03-13

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

LOTTO N. 3 [CIG 41801733E2]

LOTTO N. 4 [CIG 418021568A]

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 18 settembre 2012 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

Edison Energia S.p.A., sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale Euro 22.000.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08526440154, P. IVA 08526440154, REA 1229342 di Milano, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Foro Buonaparte n. 31, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, Ing. Alessandro Zunino, giusta poteri allo stesso conferiti in data 14 marzo 2012 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

PREMESSO

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "Ministero"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare **Ordinativi di Fornitura** deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;



- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2011 tra il Ministero e Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di forniture di Energia Elettrica e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 4 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 del 27 aprile 2012 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 82 del 27 aprile 2012;



- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti nn. 3 e 4 della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato, relativamente a ciascun lotto per il quale è risultato aggiudicatario, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive rilasciate dalla Banca Popolare di Milano. ed aventi:
- per il Lotto n.3: n. 150154508 per un importo di Euro 7.532.500,00= (settemilionicinquecentotrentaduemilacinquecento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, e n. 150154509 per un importo pari ad Euro 10.340,00= (diecimilatrecentoquaranta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
 - per il Lotto n.4: n. 150154507 per un importo di Euro 5.118.000,00= (cinquemilionicentodiciottomila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, e n. 150154510 per un importo pari ad Euro 6.720,00= (seimilasettecentoventi/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
- k) che, relativamente a ciascun lotto, la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "C" (Modello di Ordinativo di Fornitura), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Stralcio delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "E";
 - d) **Data di Attivazione**: data di inizio di erogazione dell'energia elettrica;
 - e) **Fornitore**: l'impresa risultata aggiudicataria dei Lotti nn. 3 e 4 di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - f) **Lotto**: il quantitativo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni:
Lotto n. 3: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
Lotto n. 4: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna;
 - g) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. Relativamente a ciascun Lotto aggiudicato, la presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella



presente Convenzione.

3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti dei Lotti nn.3 e 4, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al precedente comma 1, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a:
 - 800 GWh per il Lotto n. 3;
 - 520 GWh per il Lotto n. 4.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di *e-Procurement* della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di *e-Procurement* della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
5. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto



quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 12 (dodici) mesi a decorrere per il Lotto n.3 dal 6 dicembre 2012 (06/12/2012) e per il Lotto n.4 dal 3 dicembre 2012 (03/12/2012); tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo/importo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata n. 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Attivazione della Fornitura.
3. Le Amministrazioni contraenti, con esclusivo riferimento alle utenze (punti di prelievo) che verranno eventualmente attivate a far data dal 1° gennaio 2013, hanno facoltà, all'esclusivo fine di consentire la facoltativa adesione alla successiva Convenzione per la fornitura di energia elettrica, ove disponibile, di prorogare la fornitura delle medesime utenze, alle stesse condizioni, per un ulteriore mese. Tale proroga, potrà essere richiesta dall'Amministrazione al Fornitore utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla presente convenzione *sub* lett. G, secondo le modalità e nei termini indicati all'Articolo 3 dell'Allegato A - Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Relativamente a ciascun Lotto, il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
 - b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
 - c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.
2. Il Fornitore s'impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna



- Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati.
3. Il Fornitore s'impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all'Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l'Opzione Verde nell'Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 20% del massimale del Lotto.
 4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione che abbia attivato l'Opzione Verde nell'Ordinativo di Fornitura il Logo o Marchio proposto, secondo i termini della licenza d'uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto.
 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza della presente Convenzione, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza della relativa Convenzione.
 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l'anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l'indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L'anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un'attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell'Allegato 1 all'Ordinativo di fornitura - "Elenco punti di prelievo".
 7. Posto che la *lex specialis* di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 17, comma 2 dell'Allegato E - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 17, comma 1 del citato Allegato E, prendono atto che, in considerazione della natura dell'oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 17 non trovano applicazione.
 8. A parziale deroga ed integrazione di quanto stabilito all'art. 9, comma 12 dell'Allegato E - Condizioni Generali, è ammessa la cessione dei crediti del Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/06. In particolare, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo 117, le Amministrazioni contraenti, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, si impegnano irrevocabilmente a riconoscere al Fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura. Potranno essere oggetto di tale cessione, pertanto, anche i crediti che devono



- venire a maturazione (c.d. *crediti futuri*) dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura. I suddetti atti di cessione dovranno contenere, inoltre, i riferimenti del contratto di fornitura e del/dei Punto/i di Prelievo, così come definiti alla lettera *m*) dell'art. 2 dell'Allegato A - Capitolato Tecnico, cui si riferisce l'atto.
9. A parziale deroga dell'art. 3, Allegato E - Condizioni Generali, il Fornitore dovrà inviare:
- le comunicazioni di cui ai commi 7 e 8 del predetto articolo, nel termine di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura;
 - la comunicazione di cui al comma 10 del predetto articolo, nel termine di n. 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura.
10. A parziale deroga dell'art. 16, comma 5, Allegato E - Condizioni Generali, esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le Parti.
11. A parziale deroga dell'articolo 3, comma 7, Condizioni Generali, in conformità all'art. 8 della Deliberazione AEEG n. 04/08 e s.m.i., è facoltà del Fornitore non accettare l'Ordinativo di Fornitura, limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall'esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall'uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, qualora l'Amministrazione non sia in grado di dimostrare, in alternativa:
- a) il pagamento delle ultime n. 2 (due) fatture emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
 - b) lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima delle ultime due fatture che saranno emesse dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato;
 - c) il pagamento dell'ultima fattura emessa dal proprio esercente di Salvaguardia e lo stanziamento di fondi dedicati al pagamento della stima dell'ultima fattura che sarà emessa dal proprio esercente di Salvaguardia per il servizio prestato.
12. A parziale deroga dell'art. 5, lettera *g*), Allegato E - Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non dare seguito ad ordinativi provenienti da Amministrazioni ordinanti verso le quali vanta un credito certo, liquido, esigibile ed incontestabile, maturato in precedenti forniture di energia elettrica.

ARTICOLO 7

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. In relazione a ciascun Lotto, la fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. Per l'esecuzione della fornitura di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena



l'applicazione delle penali di cui oltre.

3. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/anno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Consip si riserva, relativamente a ciascun Lotto oggetto della presente Convenzione, il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'allegato al Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l'elaborazione di *reports* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro n. 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "*Information Technology*", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o da Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
 - le Amministrazioni Contraenti;
 - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi del quantitativo stimato di contratto;
 - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
 - Data di Attivazione della fornitura;
 - Punto di prelievo;
 - Quantitativo presunto della fornitura per ciascun Punto di prelievo;
 - Consumi di energia rilevati suddivisi per Amministrazione Contraente e per ciascun Punto di Prelievo completi di:
 - consumo mensile di energia per fascia oraria;
 - diagramma di Prelievo.
 - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
3. Il Fornitore si impegna a fornire a Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da



Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono nell'Allegato al Capitolato Tecnico.

4. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di Energia Elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all'Articolo 8 del Capitolato Tecnico, nonché sulla base dei prezzi indicati nell'Offerta economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Attivazione.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a n. 30 (trenta) giorni, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, dalla data di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente sul conto corrente intestato al Fornitore presso:
 - Banca Unicredit S.p.A., Codice IBAN IT37Y0200809440000005462238;
 - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Codice IBAN IT93G0100501600000000000014.Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata a Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
4. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'Articolo 9, comma 7, delle Condizioni Generali.



Trascorso il termine di cui sopra rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere all'Amministrazione Contraente e trascorsi n. 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, in alternativa, di:

- a) procedere alla risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura dopo aver assicurato l'effettivo passaggio (*switching*) dei Punti di Prelievo inadempienti della Pubblica Amministrazione presso il relativo esercente il servizio di Salvaguardia o Maggior tutela secondo quanto gli verrà comunicato dal Distributore Locale;
 - b) applicare le disposizioni previste dalla deliberazione AEEG n. 04/08 e s.m.i..
5. A parziale deroga di quanto previsto nell'Articolo 9, comma 4 delle Condizioni Generali, il corrispettivo verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
6. Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura s'impegneranno ad effettuare il pagamento delle fatture tramite Rapporto Interbancario Diretto (R.I.D.) sul conto corrente indicato al precedente comma 3, il Fornitore applicherà uno sconto pari 0,2 €/MWh sui prezzi di aggiudicazione per ogni fascia di consumo (F0, F1, F2, F3).

ARTICOLO 10

PENALI

1. Relativamente a ciascun Lotto, fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni mese di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 1.500,00=(millecinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il valore della mancata fornitura verrà calcolato moltiplicando il Quantitativo stimato del contratto per 120 €/MWh, dividendo per n. 365 giorni e moltiplicando per i giorni di ritardo.
2. Per ogni giorno, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni applicheranno al Fornitore una penale pari a Euro 100,00=(cento/00) e comunque fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore della fornitura, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla



presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell'articolo 10 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a Consip ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui al precedente articolo 8, comma 3, per la trasmissione della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, Consip potrà applicare al Fornitore una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. Per la mancata operatività del *Call Center*, non imputabile a Consip ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a Euro 100,00=(cento/00) per ogni giorno di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Qualora il Fornitore non abbia assolto, anche in forma parziale, all'obbligo di cui al suddetto art. 6, e cioè, non abbia certificato i quantitativi dovuti di Energia Verde o lo abbia fatto in maniera non conforme a quanto disciplinato nella presente Convenzione e nei relativi allegati, sarà tenuto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, a:
 - assolvere, entro n. 10 giorni lavorativi dall'accertamento dell'inadempienza, l'impegno preso con le Amministrazioni e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di €cent 0,05 per ogni kWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza;
 - ovvero alla restituzione entro n. 10 giorni lavorativi dall'accertamento



dell'inadempienza dell'importo versato dall'Amministrazione per l'Opzione Verde, e a corrispondere alle stesse una penale pari ad un importo di €cent 0,10 per ogni kWh erogato nella Fornitura del Punto di Prelievo per il quale sia stata accertata l'inadempienza;

- al pagamento a Consip di una penale di ammontare pari a €cent 0,05 per ogni kWh per il quale sia stata accertata l'inadempienza.
8. Qualora il Fornitore non invii la comunicazione di preavviso scadenza Convenzione, di cui all'articolo 6, comma 5, della Convenzione, o la invii in modo tardivo rispetto a quanto ivi previsto, Consip, potrà applicare al Fornitore una penale pari a Euro 100,00= (cento/00).

ARTICOLO 11

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 28 settembre 2012 dalla Banca Popolare di Milano:
 - per il Lotto n. 3 avente: n. 150154508 di importo pari ad Euro 7.532.500,00= (settemilionicinquecentotrentaduemilacinquecento/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali;
 - per il Lotto n. 4 avente: n. 150154507 di importo pari ad Euro 5.118.000,00= (cinquemilionicentodiciottomila/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali;
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, D.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna a Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322, D.P.R. 207/2010. Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente trimestrale, soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra.
Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati a Consip S.p.A. dal Fornitore.
3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Banca Popolare di Milano in data 28 settembre 2012:
 - per il Lotto n. 3 avente: n. 150154509 di importo pari ad Euro 10.340,00= (diecimilatrecentoquaranta/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali;
 - per il Lotto n. 4 avente: n. 150154510 di importo pari ad Euro 6.720,00= (seimilasettecentoventi/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali;



4. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE

1. Relativamente a ciascun Lotto, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - a. il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei suoi allegati;
 - b. il ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per n. 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte di Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 13

SUBAPPALTO

1. In relazione a ciascun lotto, considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 14

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 15

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al



presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 22 novembre 2012

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

C.F.: CSLDNC62A11L219F

Certificatore: Postecom CAZ

Validità: dal 19 maggio 2011 al 19 maggio 2014

Firma digitale: n. 3193244

EDISON ENERGIA S.p.A.

Ing. Alessandro Zunino

C.F.: ZNNSN67E25D205D

Certificatore: InfoCert S.p.A.

Validità: dal 29 luglio 2010 al 29 luglio 2013

Firma digitale: n. 20101114356909

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione della Fornitura); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione)



dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 22 novembre 2012

EDISON ENERGIA S.p.A.

Ing. Alessandro Zunino

C.F.: ZNLSN67E25D205D

Certificatore: InfoCert S.p.A.

Validità: dal 29 luglio 2010 al 29 luglio 2013

Firma digitale: n. 20101114356909



consip

no 4 facciate

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. *380* del *28-03-13*

ALLEGATO D
CORRISPETTIVI E TARIFFE



CORRISPETTIVI E TARIFFE

I corrispettivi dovuti al fornitore dalle singole amministrazioni contraenti per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun ordinativo di fornitura saranno calcolati applicando i prezzi offerti, espressi in €/MWh, differenziati per misuratori (monorario, multiorario), tipologie di contratto (es. utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica, utenze in bassa tensione altri usi, ...) e fasce orarie (F0, F1, F2, F3) ed **aumentati delle corrispondenti perdite di rete.**

Il costo totale a carico dell'Amministrazione Contraente è formato dalle seguenti componenti.

- **Corrispettivo "Energia"**, composto dal prezzo offerto in sede di gara aumentato delle corrispondenti Perdite di Rete.
- **Corrispettivi relativi al dispacciamento** del solo mercato libero del mese di riferimento, aumentati delle Perdite di Rete. Qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere sostituiti con un valore in acconto purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione utile.
- Il servizio di **trasmissione, distribuzione e di misura e gli oneri di sistema** (a titolo esemplificativo le componenti tariffarie A, UC, MCT) relativi al solo mercato libero, come stabiliti, volta per volta, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
- Le **imposte** e le eventuali **addizionali**, previste dalla normativa vigente.

I corrispettivi contrattuali, su indicati, si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati.

Le Amministrazioni che hanno sottoscritto l'**Opzione Verde** s'impegnano al pagamento del corrispettivo espresso in €/MWh, pari al prezzo offerto dal Fornitore per l'Opzione Verde, definita nel Disciplinare di Gara, per tutta l'energia elettrica che verrà consumata dai Punti di Prelievo per i quali viene attivata la suddetta opzione e fino al termine della fornitura.

Il costo dell'attivazione dell'Opzione Verde è nullo.



REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo Energia varia mensilmente secondo la seguente formula:

$$C_{iM} = [C_{i0} + (CPI_M - CPI_0)] \lambda_i$$

dove:

- C_{iM} è il corrispettivo contrattuale, espresso in Euro/MWh, di cui al precedente comma 1, differenziato per misuratore, tipologia di contratto e fascia oraria, relativo al mese di prelievo M ;
- C_{i0} è il corrispettivo contrattuale offerto al netto delle Perdite Rete, espresso in Euro/MWh e differenziato per misuratore, tipologia di contratto e fascia oraria;
- CPI_0 è pari a 61,26 Euro/MWh;
- CPI_M è il *Consip Power Index*[™] relativo al mese di prelievo M , pari a $(0,423 * Brent_M + 0,051 * BTZ_M)$, espresso in Euro/MWh ed arrotondato alla seconda cifra decimale;
- λ_i sono le Perdite di Rete relative alla tensione di allaccio;
- $Brent_M$ è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo M delle quotazioni *Mean del Brent (Dated) International Spot Crude price assessments* pubblicate mensilmente sul *Platt's Oilgram Price Report - Price Average Supplement*, espresse in \$/bbl e trasformate in €/bbl applicando, a ciascuna delle predette quotazioni, la corrispondente media mensile del cambio €//\$ pubblicata dall'Ufficio Italiano Cambi;
- BTZ_M è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo M delle quotazioni *Mean del 1 pct (Fuel oil 1.0%) Cargoes CIF NWE/Basis ARA*, pubblicate sul *Platt's Oilgram Price Report - Price Average Supplement*, espresse in \$/mt e trasformate in €/mt applicando, a ciascuna delle predette quotazioni, la corrispondente media mensile del cambio €//\$ pubblicata dall'Ufficio Italiano Cambi.

Gli altri corrispettivi sono aggiornati secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti *pro tempore*.



PREZZI (C₁₀) LOTTO n. 3


Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT (€/MWh)	Mono	Multi		
	F0	F1	F2	F3
Lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	71,76	101,86	98,66	79,46
Lettera c) Utenze in BT ricarica veicoli elettrici pubblici	80,76	94,91	91,71	72,51
Lettera d) Altre utenze in bassa tensione	80,76	94,91	91,71	72,51
Lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	71,76	101,86	98,66	79,46
Lettera f) Utenze in MT ricarica veicoli elettrici pubblici		96,38	93,18	73,98
Lettera g) Altre utenze in media tensione		96,38	93,18	73,98
Lettera h) Utenze in alta tensione > 35 kV ≤ 150 kV		96,38	93,18	73,98
Lettera i) Utenze in alta tensione > 150 kV < 220 kV		96,38	93,18	73,98
Lettera j) Utenze in altissima tensione ≥ 220 kV		96,38	93,18	73,98
Opzione Verde	1,50			

Il prezzo è comprensivo dei corrispettivi di cui al co. 1, art. 8, Allegato A alla Convenzione al netto delle Perdite di Rete

PREZZI (C₁₀) LOTTO n. 4

Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT (€/MWh)	Mono	Multi		
	F0	F1	F2	F3
Lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	66,80	79,99	79,99	79,99
Lettera c) Utenze in BT ricarica veicoli elettrici pubblici	75,80	91,44	82,11	75,76
Lettera d) Altre utenze in bassa tensione	75,80	91,44	82,11	75,76
Lettera e) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	66,80	79,99	79,99	79,99
Lettera f) Utenze in MT ricarica veicoli elettrici pubblici		83,95	76,86	73,51
Lettera g) Altre utenze in media tensione		83,95	76,86	73,51
Lettera h) Utenze in alta tensione > 35 kV ≤ 150 kV		83,95	76,86	73,51
Lettera i) Utenze in alta tensione > 150 kV < 220 kV		83,95	76,86	73,51
Lettera j) Utenze in altissima tensione ≥ 220 kV		83,95	76,86	73,51
Opzione Verde	1,50			

Il prezzo è comprensivo dei corrispettivi di cui al co. 1, art. 8, Allegato A alla Convenzione al netto delle Perdite di Rete



consip
power index

[torna al SOMMARIO](#)

no 1 fa ci sta
Parte integrante e sostanziale della determinazione di
N. 380 del 24-03-13

Mese	€/MWh	var %
gen-12	58,59	
feb-12	58,83	0,4%
mar-12	59,88	1,8%
apr-12	61,26	2,3%
mag-12	62,14	1,4%
giu-12	63,01	1,4%
lug-12	62,75	-0,4%
ago-12	63,19	0,7%
set-12	64,08	1,4%
ott-12	64,67	0,9%
nov-12	64,50	-0,3%
dic-12	63,85	-1,0%
gen-13	62,63	-1,9%
feb-13	61,90	-1,2%
mar-13	61,83	-0,1%

Consip Power Index™ è un marchio registrato di proprietà di Consip S.p.A.

Consip Power Index™ è l'indice che aggiorna mensilmente il prezzo dell'energia elettrica delle Convenzioni Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi.

Il Consip Power Index™ relativo al mese di prelievo M, espresso in Euro/MWh ed arrotondato alla seconda cifra decimale è pari a:

$$CP_M = (0,423 * Brent_M + 0,051 * BTZ_M)$$

Brent_M è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo M delle quotazioni Mean del Brent (Dated) International Spot Crude price assessments pubblicate mensilmente sul Platt's Oilgram Price Report - Price Average Supplement, espresse in \$/bbl e trasformate in €/bbl applicando, a ciascuna delle predette quotazioni, la corrispondente media mensile del cambio €//\$ pubblicata dall'Ufficio Italiano Cambi;

BTZ_M è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo M delle quotazioni Mean del 1 pct (Fuel oil 1.0%) Cargoes CIF NWE/Basis ARA, pubblicate sul Platt's Oilgram Price Report - Price Average Supplement, espresse in \$/mt e trasformate in €/mt applicando, a ciascuna delle predette quotazioni, la corrispondente media mensile del cambio €//\$ pubblicata dall'Ufficio Italiano Cambi.